



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01 fasc. SS-PNRR 10.44.1/2021
ex fasc. DG-ABAP_SERV.V 20.141.1/2019

Roma. vedi intestazione digitale

M

Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e
VAS
va@pec.mite.gov.it

M

Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Commissione tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID_VIP 7328] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del l'art. 23 del D.
Lgs. 152/2006, relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la
produzione da fonte eolica e relative opere di connesse e infrastrutture indispensabili della
potenza installata pari a 74,4 Mw denominato "Parco Eolico Monte Marano" integrato con un
sistema di accumulo da 20Mw. Comune di Gravina di Puglia
Proponente: Fri-el spa
Parere tecnico-istruttorio MiC

e.p.c. a

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Bari
sabap-ba@pec.cultura.gov.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Bari
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Comune di Gravina di Puglia
protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le
attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” che prevede l’istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall’11.07.2016;

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”



sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “*Ministero della Cultura*” e “*Ministero della Transizione ecologica*”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.*” (Rev. 4 del 03/12/2013 <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “*Specifiche tecniche*”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “*Normativa*”, paragrafo “*Archivio normativa*”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “*Normativa*”, paragrafo “*Archivio normativa*”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “*Normativa*”, paragrafo “*Archivio normativa*”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, “*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “*Normativa*”, paragrafo “*Archivio normativa*”;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle*



procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante “*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) punto 2) ha escluso l’applicazione dell’art. 10-*bis* della L. 241/1990 per i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D. Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n.8 del 13 gennaio 2023;

VISTO l’art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*";

PREMESSO la Società Fri-el S.p.A. con nota del 11/08/2021, acquisita al prot. DG-ABAP n.27475 del 11/08/2021, successivamente perfezionata, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n.94104 del 03/09/2021, acquisita al prot. DG-ABAP Serv.V n.29524 del 06/09/2021 e successive note di Rettifica prot. n. 95915 del 09/09/2021 acquisita al prot. DG-ABAP Serv.V con il n.29992 del 10/09/2021, e prot. n. 11148 del 31/01/2022, acquisita al prot. DG-ABAP Serv.V con il n. 3393 del 01/02/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento, e che la documentazione è stata resa disponibile alla consultazione sul sito web del MiTE all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7986/11731>

CONSIDERATA la nota prot. n.3680 del 02/02/2022 con la quale la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito ABAP) ha provveduto all'avvio della procedura in esame con la richiesta del parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari, e con la richiesta del contributo istruttorio al Servizio II e al Servizio III della DG ABAP;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari con nota prot. 1681 del 14/02/2022, acquisita al prot. DG-ABAP Serv.V con il n.5663 del 15.02.2022, ha inviato le proprie valutazioni;

CONSIDERATO che con note prot. n.8216 del 02.03.2022 e prot. n.10263 del 16.03.2022 la allora competente DG-ABAP ha inviato all'Amministrazione Procedente richiesta di atti integrativi sulla base delle valutazioni espresse dalla SABAP della città metropolitana di Bari e dell'istruttoria condotta dalla DG-ABAP, e che con nota del 30/06/2022 acquisita al prot. DG ABAP al n. 24549 la società Fri-el S.P.A. dava riscontro alla richiesta di integrazioni;

CONSIDERATO che, con nota prot. 13018 del 06.07.2022 acquisita al prot. DG-ABAP al n. 25757 del 08/07/2022, la Società ha inviato il piano delle indagini e dei saggi archeologici, e che tale piano è stato approvato dalla SABAP per la città metropolitana di Bari con prot. 8349 del 25.07.2022 e con successive note prot. 9027 del 18.08.2022, trasmesse dalla SABAP Bari alla ditta con nota prot. 11168 del 13.10.2022, e nota prot. 11170 del 13.10.2022;

CONSIDERATO che a seguito delle indagini la società Fri-el. ha inviato un progetto di variante che prevede la rinuncia alla realizzazione dell'aerogeneratore 7 (cfr. F0433AR37A_Relazione_di_variante);

CONSIDERATO che, alla luce della analisi della documentazione di progetto e delle integrazioni prodotte, la SABAP per la città metropolitana di Bari, con la nota prot.13608 del 06/12/2022 acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR il 07/12/2022 al prot.6589, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale negativo, motivato sulla base di considerazioni che più avanti saranno assunte nel presente parere;

CONSIDERATO che il Servizio II-Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione Generale ABAP, con il contributo istruttorio prot.7147 del 19/12/2022 ha concordato con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari con il proprio parere endoprocedimentale;



ESAMINATO il progetto presentato dalla società proponente e la documentazione pubblicata;

PRESO ATTO che le opere principali previsti dal progetto in esame sono le seguenti:

- installazione di 12 aerogeneratori della potenza unitaria di 6,2Mw per una potenza complessiva di 74,4 Mw. Il modello previsto ha un rotore del diametro di 170m e un'altezza al mozzo di m115, con un'altezza complessiva di 200m (cfr. F0433AR02B_Rel_descrittiva_di_progetto) e che per realizzare gli aerogeneratori sarà necessario costruire una fondazione del diametro di circa 24m, di altezza variabile tra i 3 e i 0,5m, posti su 12 pali in cemento armato della profondità di circa 11m. Saranno inoltre realizzate delle piazzole di almeno 32m per 50m, che comporteranno lo scotico del terreno vegetale di almeno 50cm.
- Cavidotti interni per 26,4 km di lunghezza
- Cavidotto esterno di connessione alla RTN per 8,87 km di lunghezza
- Nuova sottostazione utente con stallo produttore. Area di accumulo da 20 MW/40 MWh e area dedicata a futuri adeguamenti.

CONSIDERATO che gli interventi di compensazioni prevedono il recupero a prato della cava in località Piano dei Rizzi, ma oltre ad una sommaria indicazione nella relazione dei ripristini non è presente alcun'altra informazione in merito, soprattutto riguardante l'eventuale iter autorizzativo che tale intervento dovrà seguire considerando che ricade all'interno di aree perimetrate dal PPTR vigente come UCP – vincolo idrogeologico e UCP-versanti.

CONSIDERATO che l'Area vasta di indagine generata dall'impianto eolico (pari a 10 km di raggio da ciascun aerogeneratori) comprende anche il territorio della Basilicata nei comuni di Irsina e Genzano di Lucania;

CONSIDERATO che l'impianto eolico si andrebbe ad inserire in un contesto territoriale (per la valutazione degli impatti cumulativi si fa riferimento ad un'Area Vasta d'Indagine di 10 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b)) contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale, già interessato dalla presenza di altri impianti FER realizzati o autorizzati. In particolare all'interno di tale area, si contano 30 aerogeneratori in territorio pugliese, oltre ad alcuni impianti fotovoltaici realizzati;

CONSIDERATO che in riferimento al PPTR della Regione Puglia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 Febbraio 2015, n. 176, l'impianto eolico in esame si inserisce nella Scheda d'Ambito "Alta Murgia", Figura territoriale "Fossa Bradanica", e che in relazione all'Area Vasta d'Indagine di 20 km, come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014, si rintraccia anche la figura territoriale "Altopiano murgiano" del medesimo Ambito;

CONSIDERATO che in riferimento alle tutele paesaggistiche ex art. 142 del Codice, i seguenti beni sono interferiti direttamente dall'intervento:

- corsi d'acqua (torrente Pentecchia di Chimienti, Dolce Canto), di cui si prevede in più punti l'attraversamento; in particolar modo l'aerogeneratore 6 è posto ad una distanza di 45m dalla fascia tutelata dall'art. 142 del D.L.vo 42/2004, e quindi sconfinerebbe con la proiezione del rotore nello spazio sovrastante tutelato;

CONSIDERATO che in riferimento al quadro vincolistico ed al patrimonio culturale nell'Area Vasta di Indagine- AVI (10 km di raggio) si rilevano i seguenti beni:

- beni culturali ai sensi della Parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, tra cui:
il tratturello Tolve-Gravina tutelato ai sensi dei DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983 (BA),
il Tratturo Melfi-Castellaneta;
aree archeologiche di Botromagno, di Via San Vito Vecchio e di Ciccotto (BA), il Castello di Monteserico (PZ), il complesso di Masseria Recupa di Scardinale, tutelato ai sensi DDR 14.09.2012 e



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Masseria Pescarella, di proprietà della Regione Puglia, tutelata ai sensi del DCPC 230 del 26.08.2022, l'intero centro storico di Gravina in Puglia (BA) e i beni tutelati ivi presenti, il centro storico di Poggiorsini (BA);


- beni paesaggistici, tutelati ai sensi della Parte III del D. Lgs. n.42 del 2004, quali:
il Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
l'acqua pubblica di Canale San Francesco e Capodacqua, Torrente Roviniero, Fosse Palude-dell'Aspro e Masseria Madonna del Piede, Torrente Basentello;
il lago artificiale di Serra del Corvo;
numerose aree coperte da boschi;

CONSIDERATO che in riferimento alle tutele del PPTR della Puglia nell'Area Vasta di Indagine- AVI (10 km di raggio) si rilevano i seguenti beni:

- UCP – siti di rilevanza naturalistica della ZPS-Murgia Alta e Bosco Difesa Grande;
- UCP – Area Umida di Serra del Corvo;
- numerosi siti interessati da beni storici culturali, tra i quali, ma solo per brevità si segnalano: masseria Il cardinale ex Capoposta, jazzo Madonna del Piede, Jazzo di Scoto, Jazzo Limielli, jazzo Il cardinale, Masseria Zingariello, Masseria Recupa di jazzo Scardinale, Masseria S. Angelo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D.L. del 17.05.2022 n. 50, tutti gli aerogeneratori ricadano in aree esterne ad Aree idonee, in quanto posti ad una distanza di meno di 7km da:

- Area di notevole interesse pubblico ex art. 136 di Gravina di Puglia (BA) tutelata con DM 01.08.1985;
- Aree archeologiche di Botromagno, tutelata ai sensi del DDM 10.11.1971, 16.02.1983, 09.10.1985, 08.06.1982, 20.08.1970, di Via San Vito Vecchio, tutelata ai sensi del DM 08.07.1991, e di Ciccotto tutelata ai sensi del DM 14.02.1985;
- Regio Tratturo Melfi-Castellaneta e tratturello Tolve-Gravina, tutelati ai sensi dei DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983;
- area di notevole interesse pubblico ex art. 136 di Irsina (MT), tutelata con DM 07 marzo 2011 (GU n 68 del 24 marzo 2011), e che dista soli 1680m dall'aerogeneratore più prossimo, quello contraddistinto dalla sigla GIP2;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

✂

CONSIDERATO che dal punto di vista archeologico, oltre alla presenza nell'area vasta di numerose testimonianze archeologiche ed al rischio rappresentato dalle interferenze elencate nel contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale, deve essere considerato il detrimento che la presenza di elementi così invasivi reca alla possibilità di valorizzare e rendere fruibile il patrimonio archeologico diffuso nel territorio, fattori che inducono a ritenere la realizzazione del parco eolico in esame pregiudizievole alla tutela archeologica;

CONSIDERATO che seppure gli stessi aerogeneratori non insistano direttamente all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, questo non esclude che la realizzazione dell'impianto eolico, in un'area vasta che vede già la presenza di molti altri impianti, comporti una forte alterazione dei valori paesaggistici; infatti il contrasto con la tutela del paesaggio non è necessariamente riconducibile alla diretta incidenza su beni o aree vincolati, quanto piuttosto ai concetti più ampi di interferenza con le visuali, con le matrici storiche del paesaggio stesso e con il patrimonio culturale ricadente in tale area, senza trascurare la protezione esterna del bene paesaggistico tutelato;

CONSIDERATO che in riferimento agli Ulteriori contesti previsti dal PPT della Regione Puglia sulla base dell'art.143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, la realizzazione del cavidotto andrebbe ad interferire con:

- UCP – area di rispetto della rete dei tratturi
- UCP – area di rispetto delle componenti culturali e insediative
- UCP – siti interessati da beni storici culturali;
- UCP – Reticolo idrografico RER;
- UCP – versanti;
- UCP – Vincolo idrogeologico;
- UCP – Formazioni arbustive;
- UCP – Siti di rilevanza naturalistica;
- UCP – area di rispetto dei boschi.

CONSIDERATO che nell'area contermina pugliese ricadono due impianti idroelettrici in corso di valutazione di impatto ambientale posti sulle pendici del lago di Serra di Corvo, uno per la società Edison e una per la società Fri.El.;

CONSIDERATO che nell'area contermina pugliese inoltre, dalla documentazione presente sul portale *sit.puglia*, risulta in corso di realizzazione l'impianto da fonte eolica E/258bis/07 della ditta Nuova Energia srl della potenza di 72Mw, e risulta autorizzato l'impianto da fonte eolica HPDW7V3 della potenza di 40Mw della società Energia Rinnovabili Pugliese, avendo altresì rilevato nell'area la presenza di alcuni impianti di microeolico;

CONSIDERATO che è stato di recente avviata dalla Regione Puglia un procedimento di PAUR per un impianto eolico della potenza di 30Mw composto da 5 aerogeneratori previsti a meno di un chilometro dalle pale dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che nell'area contermina pugliese sono inoltre presenti numerosi impianti fotovoltaici di cui per brevità si riportano solo i codici identificativi: F/CS/E155/17, F/CS/E155/3, F/CS/E155/2, F/CS/E155/16, F/CS/E155/15, F/CS/E155/4, F/CS/E155/5, F/CS/E155/10, F/CS/E155/15 ed è in corso la valutazione per l'impianto identificato con il codice AU VRE22V1.

CONSIDERATO che gli aerogeneratori nn. 8, 9 e 10 sono collocati a meno di 1km dagli impianti esistenti, mentre gli aerogeneratori da n. 1 a n. 6 si collocheranno ad una distanza massima 1km intorno a quelli dell'impianto della Nuova Energia e a quello già autorizzato della ditta Energia Rinnovabili Pugliese, con evidente effetto cumulativo. Tale valutazione condotta tramite la cartografia presente sul portale *sit.puglia* può essere riscontrata anche negli elaborati prodotti dalla società (cfr. F0433BT07C_Carta_Linee_Guida_DM_10_09_2010).



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che nello studio degli effetti cumulativi non sono stati presi in esame gli effetti, soprattutto rispetto alle strade presenti nell'area, e in particolar modo dal Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, della presenza di impianti da fonti rinnovabili di origine diversa, ma esclusivamente quelli da fonte eolica. (Si rimanda alla fig.1 per la mappatura degli impianti ricadenti nell'area contermini in corso di valutazione);




Fig.1 Mappatura degli impianti ricadenti nell'area contermini in corso di valutazione.

CONSIDERATO che lo studio della visibilità cumulativa presentata (cfr. F0433CT02B_Carta_dell_intervisibilita_cumulata), che non riporta una gradazione dell'impatto in base al numero degli aerogeneratori, dimostra comunque come il nuovo impianto sarebbe visibile da quasi tutte le porzioni di territorio comprese nelle aree contermini, anche a causa dell'orografia all'interno dell'area rurale di Gravina in Puglia priva di particolari rilevati e a causa dall'altezza degli elementi del progetto;

CONSIDERATO che, come dimostrano gli elaborati prodotti dal proponente (cfr. F0433CT01B_Carta_dell'intervisibilita), dalla maggior parte del tracciato del Regio Tratturo Melfi – Castellaneta, ricadente nelle aree contermini, l'intero impianto risulterebbe visibile;

CONSIDERATO che il Regio Tratturo, nel tratto in esame, coincide in massima parte, secondo gli studi condotti, con il tratto dell'antica via Appia, per la quale, in occasione della recente candidatura come patrimonio UNESCO, il comitato tecnico durante la sua visita ha riscontrato come l'esistenza di impianti FER ad alto impatto paesaggistico costituisca una delle criticità in corso di valutazione;

CONSIDERATO l'evidente effetto negativo sul paesaggio in caso di realizzazione dell'impianto lungo il tracciato dell'Appia, come risulta nella fotosimulazione con punto di ripresa MM, localizzato sul tracciato identificato da Marchi, da dove si evince come, mentre gli attuali aerogeneratori sono posti a distanza e risultano in parte integrati nel paesaggio, i nuovi verrebbero posizionati in prossimità della viabilità risultando notevolmente invasivi, o, come risulta nel caso dei punti di ripresa OO, QQ e SS, talmente fuori scala da emergere rispetto alle piccole colline presenti, risultando inoltre visibili dal tracciato della Via Appia ipotizzato da Small (Fotoinserimenti DD EE);




CONSIDERATO che tutti gli aerogeneratori sarebbero visibili anche dal punto panoramico coincidente con i resti del palazzo baronale di Poggiorsini, di cui sono in corso le procedure di dichiarazione dell'interesse culturale e che l'impianto sarebbe per la maggior parte visibile anche dal lago Serra di Corvo;

CONSIDERATO l'effetto cumulo dell'impianto in valutazione con quelli esistenti, evidente, ad esempio, dalla strada di accesso del sito tutelato del Castello Svevo Orsini, da cui tutte le pale sono visibili e creano il dannoso effetto selva, con elementi di altezze diverse sovrapposti, (fotosimulazione punto di ripresa N);

CONSIDERATA l'altezza delle pale quale elemento detrattore del paesaggio anche nelle piccole aree coperte da bosco, come dimostra la fotosimulazione R, che tra l'altro vede come punto di ripresa uno dei sentieri che permettono di percorrere l'importante sito archeologico di Botromagno, o il punto di ripresa S in corrispondenza dell'area archeologica riconosciuta di valore paesaggistico, come la precedente, di Ciccotto, il cui paesaggio, già alterato per la presenza degli impianti esistenti, verrebbe ulteriormente compromesso dalla realizzazione dell'impianto oggetto del procedimento, in secondo piano, creando il dannoso effetto selva;

CONSIDERATO che, come si evince dalla carta della intervisibilità, elaborato progettuale F0433CT01A, e dai fotoinserimenti rappresentati nell'elaborato integrativo progettuale F0433CT06B, risulta evidente la non sostenibilità delle trasformazioni introdotte dal progetto a carico del patrimonio culturale e identitario, come si evince, tra gli altri, dai fotoinserimenti realizzati su vedute riprese dal Castello di Monteserico (PZ) – punto di ripresa Q, dal Lago Serra del Corvo – punto di ripresa PP, dal centro storico di Irsina (MT) – punto di ripresa E, dal Parco Archeologico Botromagno – punto di ripresa R, dalle aree prossime al sito archeologico di Pietramagna – punto di ripresa S, dalla Masseria Pantano e Jazzo Pantano, uno dei numerosi scorci che si aprono sull'area dell'impianto percorrendo le strade a valenza paesaggistica dell'alta Murgia.



Elaborato di progetto F0433CT06B, punto di ripresa Q, Castello di Monteserico, distante 8300m dall'aerogeneratore GIP1




SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR


Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it


PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it




Elaborato di progetto F0433CT06B, punto di ripresa PP, Lago Serra del Corvo, distante 1100 metri dall'aerogeneratore più vicino, GIP1




Elaborato di progetto F0433CT06B, punto di ripresa E, Irsina, dal cui centro storico di eccezionale valenza paesaggistica sono visibili tutti gli aerogeneratori, distante in particolare poco più di 11 km dagli aerogeneratori GIP2, GIP3, GIP4, GIP8, GIP9 e GIP10.



Elaborato di progetto F0433CT06B, punto di ripresa S, area prossima al sito archeologico di Pietramagna, distante 2900m dall'aerogeneratore GIP12



Elaborato di progetto F0433CT06B, punto di ripresa Parco Archeologico di Botromagno, distante 3200 m dall'aerogeneratore GIP12 e 4200m dall'aerogeneratore GIP10



Elaborato di progetto F0433CT06B, punto di ripresa F Jazzo Pantano, strade a valenza paesaggistica dell'alta Murgia

CONSIDERATO che, dal punto di vista archeologico, il progetto in esame comporta potenziali impatti negativi su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo, in quanto:

- per l'installazione dei plinti di fondazione di 11 nuovi aerogeneratori è previsto scavo fino alla quota di imposta delle fondazioni (indicativamente pari a circa -4 m rispetto al piano di campagna, rilevato nel punto coincidente con l'asse verticale dell'aerogeneratore) e scavo con perforatrice fino alla profondità di 11 m per ciascun palo;
- per la realizzazione di nuovi cavidotti interrati in media tensione per la raccolta ed il trasporto dell'energia prodotta alla nuova stazione elettrica di trasformazione MT/AT, è previsto scavo a sezione ristretta per le trincee di posa dei cavidotti, fino ad una profondità media di circa 1,20 m dal piano di campagna;
- per l'adeguamento della viabilità esistente e realizzazione di viabilità ex novo di accesso agli aerogeneratori e della viabilità interna al parco sono previsti interventi di adeguamento di strade interpoderali esistenti e realizzazione di nuovi tratti di servizio, anche caratterizzati da ampliamento della sede stradale nei tratti di minore larghezza.

PREMESSO che, dal punto di vista archeologico, l'area di intervento ricade nell'Ambito dell'Alta Murgia che occupa la porzione nord-occidentale del vasto altopiano delle Murge, esteso dalla valle dell'Ofanto sino



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

all'insellatura di Gioia del Colle e tra la Fossa Bradanica e le depressioni vallive che si adagiano verso la costa adriatica e che le condizioni climatiche favorevoli, la grande disponibilità di risorse vegetali e faunistiche, la presenza di naturali vie di comunicazione, la conformazione geomorfologica, con rilievi a quote variabili tra 300 e 600 m ca. s.l.m., che consente intervisibilità tra i siti e controllo sul territorio circostante, hanno favorito l'insediamento antropico dalla preistoria al medioevo;

PREMESSO che la lunga frequentazione antropica, legata prevalentemente all'agricoltura e alla pastorizia, ha dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse, tra cui quelle più evidenti sono le masserie e gli jazzi, collocati lungo le vie di comunicazione (lame e gravine, antichi tratturi della transumanza, tracciati viari di età romana o preesistenti). Spesso tali testimonianze sono indicative di siti pluristratificati, molti dei quali ancora sepolti, che emergono in occasione delle indagini archeologiche di superficie e degli scavi archeologici, condotti da università italiane ed estere, o dalla Soprintendenza ABAP competente, nell'ambito di interventi di archeologia preventiva;

CONSIDERATO che a 2 km ca. a Est del progetto, il sito vincolato di Botromagno, è uno degli insediamenti peuceti più importanti, frequentato nell'età del Bronzo e del Ferro, in età arcaica (VII-V sec. a.C.) è sede di un importante centro indigeno e a partire dal IV secolo a.C. è al centro di una fitta rete commerciale che collegava importanti città della Magna Grecia, come Taranto e Metaponto. In epoca romana diventa sede di una stazione militare posta sulla via Appia, con il nome di Silvium. A poca distanza da Botromagno, il sito neolitico e dell'età del Bronzo di Ciccotto (vincolato) testimonia l'ampia stratificazione insediativa dell'area;

CONSIDERATO che a circa 1.3 km dal progetto, è ubicato il sito di Vagnari (UCP -Testimonianza della stratificazione insediativa. Aree a rischio archeologico nel PPTR regionale), un importante complesso insediativo di età romana, un *vicus* a vocazione produttiva, oggetto di indagini sistematiche e pubblicazioni dalla McMaster University di Hamilton in Canada e dalla Università di Sheffield in Inghilterra;

CONSIDERATO che, connesso al sito di Vagnari, è il sito archeologico pluristratificato di S. Felice (individuato in occasione della realizzazione del Parco eolico "Gravina- Poggiorsini" tra il 2010 il 2014 e sottoposto ad indagini archeologiche dalla Soprintendenza ABAP), insediamento indigeno preromano sviluppatosi dalla prima età del Ferro sino alla fine del IV - inizi del III sec. a.C. e poi 'villa' romana, in posizione strategica lungo importanti vie di transito di antica origine, una delle quali sarebbe stata ricalcata in età romana dalla via Appia;

CONSIDERATO che a questi siti, già oggetto di scavo, si aggiungono in immediata adiacenza all'area d'intervento e intersecanti con essa, numerose altre evidenze di superficie, indicate anche nella carta del rischio e del potenziale archeologico. Si citano solo i siti di Lamiecelle (8,10), Masseria S. Antonio Pace (17) e Le Macinole (18), Botromagno (32), Costa Rizza (49), Jazzo S. Teresa (48);

CONSIDERATO che, sulla base delle informazioni ricavate dall'ultima pubblicazione di C. Small (C. Small, *Archaeology on the Apulian-Lucanian Border* 2022), è possibile individuare, oltre ai siti riportati in relazione, ulteriori segnalazioni lungo soprattutto il cavidotto. In particolare, nell'area di S. Antonio Pace, nella zona del cavidotto di collegamento tra GIP 11 e GIP 7, sono ubicati i siti numerati 801, 803, 809. Quest'ultimo, localizzato all'intorno delle coordinate N 40.840319 E 16.322681, è ubicato a meno di 10 m dall'attuale strada SP 26, nei pressi del Torrente Pentecchia, dove si colloca l'ipotesi di percorso della via Appia proposta da Vinson;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la via Appia le numerose ipotesi formulate propongono una ricostruzione del percorso viario riconducibile fondamentalmente a tre itinerari; quello proposto da A. Small con un andamento quasi parallelo alla valle del Basentello, sarebbe intercettato dalle opere in progetto e, in particolare, dal cavidotto che, nel suo tratto terminale, interferisce anche con l'ipotesi della variazione per valle Pentecchia e con il percorso del tratturello Tolve Gravina, n. 71;



CONSIDERATO che in merito al piano delle indagini geofisiche, i risultati, trasmessi dal proponente con nota prot. n. 13286 del 11-10-2022, acquisita al prot. 4420 del 12.10.2022, hanno evidenziato la presenza di anomalie nelle postazioni indicate con le lettere A, D, I, N e O:

- Nell'area della Postazione A, nella zona del GIP 12, dove erano già state messe in luce anomalie in base all'analisi fotointerpretativa ed erano stati individuati frammenti in superficie (come anche riscontrato durante il sopralluogo congiunto effettuato in data 28/07/2022) tra cui numerosi scarti di lavorazione dell'argilla, tali da far ipotizzare la presenza di un insediamento produttivo/abitativo. Si tratta di un pianoro a 416 m slm che degrada verso Nord. Le indagini georadar, effettuate su una superficie di 52 m (Est-Ovest) e 55 m (Nord-Sud) hanno rivelato la presenza di numerose anomalie (circolari, ovali e lineari). All'area è stato attribuito un rischio alto nella relazione archeologica.
- Nell'area della Postazione D, nella zona del GIP 7, lungo il cavidotto di collegamento a GIP 7 e lungo la strada che sarà sede del cavidotto principale, dove in fase di ricognizione è stata individuata un'ampia dispersione di frammenti in superficie (UT5). Le indagini georadar, effettuate su aree delle dimensioni di 70 m x 36 m (piazzola GIP 7), 68 m x 15 m (cavidotto di collegamento), 90 m x 6 (strada, sede del cavidotto principale) hanno rilevato numerose anomalie, interpretabili come relative ad un insediamento di medio-grandi dimensioni. All'area è stato attribuito un rischio medio- alto nella relazione archeologica; questo aerogeneratore non è più presente nella variante di progetto (F0433AR37A_Relazione_di_variante);
- Nell'area della Postazione N, nella zona del GIP 10, che corrisponde al sito bibliografico n. 30, in loc. Mannarella, e alla dispersione di frammenti UT9 individuata durante le ricognizioni. Le indagini georadar, effettuate su un'area di 35 m x 58 m, hanno rivelato la presenza di una serie di anomalie lineari. Sia le anomalie che l'area di frammenti ceramici sembrano concentrati prevalentemente nella parte occidentale della piazzola. All'area è stato attribuito un rischio alto nella relazione archeologica;
- Nell'area della Postazione O, sul cavidotto di collegamento a GIP 8, a Sud dell'UT18 individuata durante le ricognizioni. Le indagini georadar, effettuate su una fascia di 120 m x 8 m, hanno rilevato 3 anomalie che potrebbero corrispondere a evidenze archeologiche, di cui la più vicina a circa due metri di distanza dalla linea del cavidotto. All'area è stato attribuito un rischio medio-basso nella relazione archeologica;
- Nell'area della Postazione I, sul cavidotto principale, nell'area di Jazzo Santa Teresa, dove, a 50 m a Sud dalla strada è stata confermata la presenza del sito bibliografico n. 48 (vincolo di Jazzo S. Teresa). Le indagini georadar effettuate su una fascia di 245 m x 14 m ca. hanno rilevato alcune anomalie (rettilinee e circolari). All'area è stato attribuito un rischio medio-basso nella relazione archeologica;
- Nell'area del Cavidotto di accesso a GIP 9, dove non sono state effettuate indagini geofisiche per la presenza di troppi elementi disturbanti. L'area, corrispondente alla proposta 4 a cui è stato attribuito rischio medio nella relazione, e rischio alto sulle tavole di valutazione finale del rischio archeologico, è posizionata nella zona di UT 10, del sito bibliografico n. 29 e dell'anomalia AF 3.

CONSIDERATO che negli elaborati integrativi di progetto prodotti ai sensi dell'art. 25 del D. L.vo 50/2016, trasmessi in data 11/10/2022 (Relazione di valutazione finale del rischio archeologico) il fattore del Rischio Archeologico assegnato, in seguito alle ulteriori indagini condotte con il georadar, è stato così riassunto:

- Il rischio ALTO: 1. Piazzola di GIP 12; 2. Cavidotto di accesso a GIP 9; 3. Piazzola GIP 10; 4. Cavidotto di accesso a GIP 7 e parte della piazzola
- Il rischio MEDIO-ALTO: 1. Cavidotto di accesso a GIP 7



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



- Il rischio MEDIO-BASSO: 1. Cavidotto di accesso a GIP 2; 2. Cavidotto interno lungo la sp 26 non interessata da lavori di nostra diretta conoscenza; 3. Cavidotto interno a GIP 10, presso Jazzo S. Teresa, sito 48 noto da bibliografia; 4. Cavidotto di accesso a GIP 4
- Il rischio BASSO: 1. Cavidotto interno lungo la sp 26 interessata dai lavori di nostra diretta conoscenza; 2. Cavidotto di collegamento a GIP 10, presenza del sito 49; 3. Cavidotto di accesso a GIP 8, sito 49; 4. Cavidotto di accesso a GIP 6, sito 3 noto da ricognizione; 5. Cavidotto di collegamento GIP 1

CONSIDERATO che da tale quadro si evince che l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità, comportando potenziali impatti negativi su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo;

CONSIDERATO che dalla georeferenziazione delle carte si evince che l'impianto sarà visibile da alcuni siti archeologicamente noti in bibliografia e riportati nella carta del rischio e del potenziale archeologico e che la realizzazione del nuovo impianto avrà un evidente impatto visivo su siti archeologici, oltre che come già detto sulle segnalazioni architettoniche, su strade panoramiche, tratturi, etc., fulcri visivi antropici significativi che caratterizzano il territorio in oggetto. Nello specifico, il nuovo impianto andrà ad alterare sul piano visivo e percettivo zone archeologiche (quali le aree di Botromagno ed il sito di Vagnari) prossime all'area di intervento e aree di pregio più distanti, poste all'interno di un buffer di 10 km, localizzate anche nei territori confinanti di Altamura (Chiazzodda, Montedoro DM 25.11.1991 -ARC0508) e Spinazzola (Le Grotte, DDR 05.07.2006-ARC0419).

CONSIDERATO che inoltre, le alterazioni riguarderanno la viabilità storica: vie secondarie, piste di antica origine e assi principali a lunga percorrenza. Gli aerogeneratori, infatti, saranno visibili dai percorsi ipotizzati della via Appia (Marchi, Small, Lugli, Jacobone, Vinson), oggetto di consistenti finanziamenti finalizzati al recupero, alla valorizzazione e alla fruizione di questa importante infrastruttura storica (Progetto Appia Regina Viarum - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) e oggetto di candidatura Unesco da parte del MIC. Il tracciato, secondo l'ipotesi di A. Small, sarà inoltre intercettato dal cavidotto;

CONSIDERATO che l'effetto selva è rilevabile non solo rispetto ai beni e i punti panoramici pugliesi, ma anche da quelli presenti nel territorio lucano, da dove l'effetto selva risulta anche più marcato per la mancanza di vegetazione arborea schermante o di opere antropiche, all'interno di aree che rappresentano in pieno le caratteristiche descritte per l'ambito dell'Alta Murgia del PPTR, come dimostrano il punto di vista A e il punto di vista E in corrispondenza del centro abitato di Irsina, solo per citarne alcuni;

CONSIDERATO che l'effetto selva risulta molto evidente anche dalle segnalazioni archeologiche presenti nell'area, come l'area di San Felice (punto di ripresa D) o dal sito di Vagnari, dove le attuali visuali sono relativamente sgombre, e la realizzazione dell'impianto comprometterebbe l'intero orizzonte verso est, senza più punti di vista a perdita d'occhio, liberi da impianti;

CONSIDERATO che l'effetto selva risulterebbe evidente anche dalle riprese lungo le strade panoramiche, come la SS96bis (punto di ripresa II e JJ) e che anche l'esame da punti di vista periferici delle aree contermini, considerando le ampie visuali dell'agro gravinese tipiche dell'ambito dell'Alta Murgia, e la scarsa antropizzazione dei luoghi, con elementi sporadici e comunque di limitate dimensioni, dimostrano come l'impianto sarebbe visibile a notevole distanza, e pertanto la sua realizzazione comprometterebbe una porzione notevole del paesaggio pugliese, come dimostra ad esempio la fotosimulazione del punto F in corrispondenza di Jazzo Pantano al limitare del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

CONSIDERATO che l'effetto in sequenza dell'impianto e l'effetto selva che in caso di realizzazione si avrebbe lungo il tratturo Melfi-Castellaneta e lungo il tratturello Gravina - Tolbe, è dimostrato dalle foto simulazioni, per quanto poco nitide, molto significative, rappresentando ampiamente il danno che si avrebbe (fotosimulazione punto di ripresa U, V e Z, e punto X);



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATA poco significative le scelte per il punto di ripresa del fotoinserimento dal tratturo Gravina – Tolve, in corrispondenza di un ponte, e quello lungo la SS655, effettuato in corrispondenza di una zona arbustiva molto ravvicinata al punto di ripresa che copre praticamente tutta la visuale;

CONSIDERATO che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che il *“PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”* e che le opere in oggetto ricadono nell'Ambito di Paesaggio dell'Alta Murgia;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, e che l'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che *“Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito”*, e infine che un impianto con le dimensioni e l'articolazione territoriale come quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi;

TENUTO CONTO che il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, e che l'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR, che pur non disciplinando la specifica categoria dell'agrovoltaico indica localizzazioni privilegiate ove realizzare la componente fotovoltaica;

CONSIDERATO che per la valutazione degli impatti cumulativi gli impianti, come indicato al punto 2 della Determinazione del dirigente servizio ecologia Regione Puglia del 6 giugno 2014, n. 162 – *“Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”*, pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26.06.2014, *“vanno considerati unitamente alle rispettive opere di connessione. Con riferimento a queste ultime, occorre tener presente che (...) le cabine primarie di trasformazione AT/MT e le stazioni di trasformazione AAT/AT, non essendo peraltro incluse nei piani di sviluppo della RTN in quanto opere di connessione solidali all'impianto, rappresentano un crescente fattore di consumo del suolo, impatto visivo (...). Dette tipologie di opere di connessione, pertanto, devono essere accuratamente analizzate nella valutazione degli impatti cumulativi.”*;

CONSIDERATO che il carico degli impatti cumulativi analizzati e computati secondo i criteri metodologici delineati nella sopra citata determinazione della Regione Puglia, in considerazione dell'altissimo numero di impianti già esistenti, autorizzati o con procedure in fase di istruttoria VIA in corso presenti nell'AVIC (aree vaste ai fini degli impatti cumulativi) da considerare, individuata con raggio di 20 km dall'impianto proposto e delle cabine e stazioni di trasformazione, risulta insostenibile con riguardo al:

Tema I: impatto visivo cumulativo, per *“il cumulo derivante dalla contemporanea percezione dell'impianto oggetto di valutazione con gli altri impianti del dominio”*, e per *“l'effetto cumulativo sequenziale derivante dalla percezione dell'impianto proposto assieme ad altri impianti in sequenza temporale dinamica”*;

Tema II: impatto su patrimonio culturale e identitario, in quanto *“il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi interferisce con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, interpretazione identitaria e statutaria”*;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali;

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di **conservazione delle risorse naturali e culturali** nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;*

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;**

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti";

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"];

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

CONSIDERATO che l'impatto cumulato derivante dalla realizzazione dell'impianto eolico in esame e dalla presenza degli impianti esistenti o autorizzati non garantirebbe la riproducibilità delle invarianti strutturali individuate dal PPTR nelle Figure territoriali ricadenti dell'AVI di 20 km, come di seguito evidenziato nella Sezione B2 delle Schede d'Ambito:



5.6 Ambito "Alta Murgia" Figura territoriale "Fossa Bradanica"

INVARIANTE

Il sistema geo-morfologico delle colline plioceniche della media valle del Bradano, costituito da rilievi poco pronunciati che si susseguono in strette e lunghe dorsali con pendici dolcemente ondulate e modellate a formare gobbe e monticoli cupoliformi, alternati a valli e vallecole parallele, più o meno profonde, che si sviluppano in direzione nord-ovest/sud-est verso il mar Ionio.

Il sistema idrografico a carattere torrentizio della media valle del Bradano costituito dal fiume e dalla fitta rete ramificata dei suoi affluenti di sinistra che scorrono in valli e vallecole parallele, in direzione nord-ovest/sud-est;

Il sistema agro-ambientale della fossa bradanica costituito da vaste distese collinari coltivate a seminativo, interrotte solo da piccoli riquadri coltivati a oliveto e sporadiche isole di boschi cedui in corrispondenza dei versanti più acclivi (Bosco Difesa Grande);

CRITICITA'

Instabilità dei versanti argillosi con frequenti frane. - **Realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici;**

- Realizzazione di opere che hanno modificato il regime naturale delle acque;

- Interventi di regimazione dei flussi torrentizi come: costruzione di dighe, infrastrutture, o l'artificializzazione di alcuni tratti; che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche di alcuni torrenti, nonché l'aspetto paesaggistico;

- Progressiva riduzione della vegetazione ripariale.

- **Realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici;**

- Pratiche colturali intensive e inquinanti;

- progressiva riduzione dei lembi boscati a favore delle coltivazioni cerealicole.

- **Realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici;**

REGOLE DI RIPRODUCIBILITA'

Sono garantite:

Dalla salvaguardia della stabilità idrogeomorfologica dei versanti argillosi;

Dalla salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del reticolo idrografico e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici;

Dalla salvaguardia delle isole e dei lembi residui di bosco quali testimonianza di alto valore storico-culturale e naturalistico;

CONSIDERATO che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d'uso* (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato;

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il suddetto parere endoprocedimentale, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio;

CONSIDERATO che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi "che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati" (art.89 delle NTA del PPTR);



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento agli Ambiti paesaggistici interferiti dall'impianto;

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale;

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri *"...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica"* (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017);

RITENUTO utile richiamare la "filosofia" del PPTR che nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; **considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale;**

RITENUTO utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima che stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, obiettivi e misure che **riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT);

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia, bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

VISTA la nota prot. n.7147 del 19.12.2022 con la quale il Servizio II della Direzione Generale ABAP, nel concordare con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 13608 del 06.12.2022 ha tra l'altro comunicato quanto di seguito:

"...Tutto ciò valutato, considerato che le criticità archeologiche vanno a sommarsi alle rilevanti criticità paesaggistiche, questo Servizio concorda con le valutazioni della competente Soprintendenza nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e ne conferma il parere negativo.";

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenze ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le osservazioni pubblicate, questa **Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza** esprime,

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Fri-el SPA per la realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile eolica denominato "Parco Eolico Monte Marano" composto da 12 aerogeneratori della potenza unitaria di 6,2Mw per una potenza complessiva di 74,4 Mw, successivamente



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

ridotte ad 11, sito nel comune di Gravina in Puglia (BA) nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Resta inteso che, qualora l'impianto dovesse comunque realizzarsi in esito ad eventuali diverse determinazioni, per quanto attiene agli aspetti archeologici, dovrà essere completata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico - ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettera c) del D. L.vo 50/2016, art. 25 - nelle aree in cui il "Documento di Valutazione Archeologica Preventiva" rileva la sussistenza di un rischio da alto a medio per come rivalutato nella "Relazione di valutazione finale del rischio archeologico".

All'esito di tali approfondimenti, la competente Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.

Il proponente potrà concordare le modalità operative delle attività di scavo preliminare direttamente con il funzionario competente per territorio, ai fini dell'elaborazione di un progetto di scavo archeologico, da effettuarsi, a carico della committenza, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza competente.

Per tutte le restanti aree definite come aventi rischio basso, dovrà essere prevista la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione della Soprintendenza competente. Qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D. lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione alla medesima Soprintendenza, che si riserva di richiedere l'esecuzione, a carico della committenza, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, la Soprintendenza territoriale potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.

L'archeologo incaricato delle attività di scavo e sorveglianza archeologica, avrà cura di redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovranno comunque essere redatti il diario di scavo e una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici e, eventualmente, grafici. Ogni onere derivante dalle prescrizioni della Soprintendenza sarà a carico della Committenza.

Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa sarà fornita dal Funzionario responsabile della Soprintendenza ABAP competente nel corso delle attività di Alta Sorveglianza e Direzione Scientifica delle indagini.

L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004, viene in questa sede denegata, ai sensi dell'art. 25 comma 2-*quinques* del D.Lgs 152/2006, in coerenza con il parere negativo espresso.

Il Responsabile del Procedimento

U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri 
(tel. 06/6723.4831 - francesco.eleuteri@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



II SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(dott. Luigi LA ROCCA)



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it